

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 49

Roma, 30 dicembre 2020

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.

Quadro normativo

- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76¹, 85², 116³, 124⁴, 218⁵, 233⁶ e 235⁷.
- ⚡ **Legge 27 dicembre 1975, n. 780:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale". Articolo 8.

¹ Articolo 76, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa.

² Articolo 85, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *una tantum*.

³ Articolo 116, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

⁴ Articolo 124, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

⁵ Articolo 218, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa.

⁶ Articolo 233, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno *una tantum* da corrispondere in caso di morte o malattie professionali.

⁷ Articolo 235, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13⁸.
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000:** "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti".
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57:** "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45** concernente l'approvazione nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
- Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27:** "Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45".
- Circolare Inail 8 novembre 2019, n. 30:** "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019".
- Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 32:** "Rivalutazione dal 1° luglio 2020 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione.".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2020, n. 91** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel **settore industria**⁹.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2020, n. 92:** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel **settore agricoltura**¹⁰.

⁸ Art 11, come integrato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁹ Allegato 1 alla circolare.

¹⁰ Allegato 2 alla circolare.

Premessa

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente¹¹ sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente¹².

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41¹³.

Per l'anno 2019, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti - è stata approvata dai decreti ministeriali del 2 agosto 2019, con decorrenza 1° luglio 2019.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 32, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019.

Tale determina è stata approvata con i decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020 citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industria, compreso il settore marittimo e al settore agricoltura **a decorrere dal 1° luglio 2020**.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli **indirizzi operativi** alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industria**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro **79,22**¹⁴.

¹¹ La rivalutazione è effettuata, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute.

¹² Vedi nota 8.

¹³ Vedi nota 8 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

¹⁴ Decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 91, settore industria, articolo 1, comma 1.

Retribuzione annua minima	euro 16.636,20
Retribuzione annua massima	euro 30.895,80

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e della retribuzione annua minima (euro 16.636,20), la retribuzione annua massima è così fissata¹⁵:

Comandanti e capi macchinisti	euro 44.489,95
Primi ufficiali di coperta e di macchina	euro 37.692,88
Altri ufficiali	euro 34.294,34

Nel **settore agricoltura** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **25.106,52**¹⁶. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 25.106,52
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo massimo	euro 16.636,20 euro 30.895,80
Lavoratori autonomi	Su retribuzione annua convenzionale	euro 16.636,20 ¹⁷

1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei **settori industria e agricoltura** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato nella misura di euro **10.050,00**¹⁸.

¹⁵ Decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 91, settore industria, articolo 1, comma 2.

¹⁶ Decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 92, settore agricoltura.

¹⁷ Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l'importo dell'assegno era fissato nella misura di euro 10.000,00.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato ¹⁹	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di	euro 43,57 ²⁰
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato		
Lavoratori autonomi	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria:	euro 48,98 ²¹

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale²², secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

• settore industria

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono²³:

Per l'anno 2018 e precedenti	1,005
Per l'anno 2019 e I semestre 2020	1,000

• settore agricoltura

La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 25.106,52 ²⁴
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo massimo	euro 16.636,20 euro 30.895,80

¹⁹ Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

²⁰ Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.

²¹ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

²² Allegato 3.

²³ Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116, e decreto ministeriale 15 ottobre 2004.

²⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Su retribuzione annua convenzionale	euro 25.106,52
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	euro 25.106,52
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minima del settore industria	Euro 16.636,20 ²⁵

2.2. INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2019 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

2.3. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria e agricoltura e ammonta a euro **547,75**²⁶.

2.4. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi²⁷ vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIA	SETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59	euro 307,35	euro 384,97
Da 60 a 79	euro 431,21	euro 537,20
Da 80 a 89	euro 800,62	euro 922,28
Da 90 a 100	euro 1.233,46	euro 1.307,32
100 + a.p.c.	euro 1.781,92	euro 1.855,06

²⁵ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

²⁶ Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articoli 76 e 218, e legge 10 maggio 1982, n. 251.

²⁷ Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 124 e 235, e legge 27 dicembre 1975, n. 780.

3. Indirizzi operativi alle Sedi locali ai fini della riliquidazione

Le Sedi locali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale²⁸;
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti²⁹, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2020, dovranno essere adeguati³⁰ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi³¹ al 1° luglio 2020;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (cod. 2-3).

In occasione della rivalutazione con decorrenza dal 1° luglio 2020 per i settori industria, compreso il settore marittimo e agricoltura, la Direzione centrale per l'organizzazione digitale provvederà, con il rateo di marzo 2021, alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006³² è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari³³ (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore³⁴.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di marzo 2021, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

²⁸ Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

²⁹ Legge 5 maggio 1976, n. 248.

³⁰ Legge 10 maggio 1982, n. 251.

³¹ Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.

³² Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

³³ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11.

³⁴ Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, articolo 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, vanno riferiti al 1° luglio 2020.

Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2020.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 3